



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 2694 del 2019, proposto da Laura Liguoro, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Carcione (cod. fisc.: CRCMGR76S46I199H), con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, via Bocca di Leone, n. 78 e con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Federica Piana, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

-del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. 246 del 29/11/2018, notificato a mezzo posta in data 6 dicembre 2018, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal

concorso pubblico per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F. in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: “*Deficit statura (cm 155). D.M. n. 78, dell'11/03/2008, art. 1 comma 1 D.P.C.M. 22/07/1987, n. 411, art. 3, c. 2*”;

- della cartella clinica relativa alle visite mediche effettuate presso la Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 6 e 7 novembre 2018;

del verbale n. 14 del 7/11/2018 della Commissione medica presso il Ministero dell'Interno, con cui la Commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 15 aprile 2019, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente ha partecipato al concorso per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;

-che la stessa ha superato tutte le prove selettive previste, compresa quella di idoneità psico-fisica, risultando idonea ma non vincitrice del concorso nella graduatoria approvata con D.M. n. 88 del 14/07/2010;

-che la indicata graduatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2019;

Rilevato che l'art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, in tema di procedure concorsuali per l'accesso alle diverse carriere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, espressamente subordina l'assunzione degli idonei alla verifica della permanenza dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, con ciò attribuendo il

potere/dovere dell'Amministrazione di accertare il mantenimento dei requisiti in sede di assunzione;

- che, pertanto, in coerente applicazione di tale norma di legge primaria, la P.A. ha proceduto all'accertamento della persistenza dei requisiti fisici in capo alla ricorrente, ai fini dell'immissione in ruolo;

- che la ricorrente è stata esclusa per deficit di statura, rispetto all'altezza minima prevista dall'art. 1, comma 1, Decreto n. 78 del 2008, in uno con l'art. 3, comma 2 del DPCM 22 luglio 1987, n. 411;

Ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami mediante la inserzione sul sito *internet* del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di:

- un sunto del ricorso, originario e delle relative conclusioni;

- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari;

Ritenuto che, a tali incumbenti, la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone incumbenti nei sensi e nei termini di cui in parte motiva, sospendendo, nelle more, l'impugnato provvedimento anche ai fini della partecipazione al corso di formazione.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 3 giugno 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.